



**Da una sola parte, dalla
parte dei lavoratori**



**Tessera UIL, un
mondo in tasca**

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Newsletter Consulenti Finanziari

Roma, 27 giugno 2016

La Uilca continua a sviluppare il focus dedicato alla figura del **CONSULENTE FINANZIARIO**, attraverso questa seconda newsletter e l'introduzione nel sito nazionale di un nuovo spazio per la normativa di settore e per le notizie di stampa.

In questo numero proseguiamo con il percorso di informazione e assistenza, sia per coloro che già esercitano questo ruolo, sia per coloro che devono affrontare le prove di abilitazione o che stanno valutando di farlo.

Vi invitiamo a inviarci i vostri suggerimenti, critiche e domande, contattandoci attraverso la specifica mail

Consulenti.finanziari@uilca.it

e a visitare la sezione dedicata del nostro sito nazionale: **www.uilca.it**

**LA SEGRETERIA NAZIONALE
(MARIATERESA RUZZA)**



VERSO IL NUOVO ALBO: QUALE FORMAZIONE PER I CONSULENTI FINANZIARI

I recenti fatti di cronaca, relativi alla distribuzione di prodotti complessi alla clientela hanno posto in luce, tra l'altro la necessità che le persone addette alla consulenza agli investimenti siano in possesso di un adeguato livello di conoscenze e di competenze.¹

La direttiva Mifid 2, in continuità con la precedente regolamentazione, prevede un obbligo che le imprese che forniscono servizi di investimento alla clientela retail di assicurare che i propri collaboratori siano dotati delle necessarie conoscenze e competenze al fine di garantire un'effettiva protezione degli investimenti.

Il 17 dicembre 2015 ESMA (Authority Europea dei mercati finanziari)² ha pubblicato le linee guida per l'applicazione concreta di tale normativa come previsto dall'art. 25 della direttiva 2014/65/UE (MIFID 2).

Linee guida che dovrebbero veder slittare il loro termine di applicazione a **gennaio 2018** per allinearle al rinvio della Mifid 2.

Nelle linee guida ESMA i termini "conoscenza e competenze" significano aver acquisito **un'appropriata qualificazione ed un'appropriata esperienza per adempiere agli obblighi previsti art. 24 e 25 della direttiva Mifid 2 nello svolgere i servizi di investimento.**

Per appropriata qualificazione si intende aver conseguito una qualificazione o aver partecipato a corsi di formazione o aver superato esami che siano conformi ai criteri definiti nelle linee guida.

Tra le competenze e le conoscenze richieste il documento ricorda che i Consulenti Finanziari dovranno essere in grado di comprendere non solo **"le caratteristiche, i rischi e gli**

¹ Salvatore Bragantini: "La CONSOB di VEGAS ha tutelato le banche più che i risparmiatori" intervista a IL FATTO Quotidiano 10/06/2016.

E' normale che la CONSOB abbia consentito collocamenti di bond subordinati allo sportello?

"Questi strumenti sono adatti ai risparmiatori sofisticati, capaci di monitorare il rischio di credito. Qui siamo in presenza di collocamenti massicci a persone ignare persino della natura dei titoli bond ad alto rischio e mal piazzati. Hanno venduto in gran quantità al retail prodotti adatti solo a investitori ben attrezzati".

² Documento ESMA 2015/1886 del 23 marzo 2016 – Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze.

Giuseppe Chiellino: "Agenda UE per le competenze" su "IL SOLE 24 ORE" del 9/06/2016.

"La New skills agenda for Europe individua tre priorità di azione: migliorare la qualità e la rilevanza della formazione; rendere le competenze più visibili e comparabili; migliorare la riconoscibilità delle competenze e l'informazione per creare maggiori opportunità professionali e di carriera".

elementi fondamentali dei prodotti di investimento disponibili nell'ambito dell'impresa incluse eventuali implicazioni fiscali", ma anche **"l'ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dai clienti" e le ragioni per cui "il tipo di prodotto di investimento fornito dall'impresa potrebbe non essere indicato per il cliente".**

I Consulenti Finanziari, a differenza del personale addetto alla fornitura di informazioni su prodotti di investimento (è il caso quest'ultimo degli addetti di una filiale di banca o degli uffici postali non provvisti di patentino OCF),³ dovranno anche conoscere **"le specifiche strutture di mercato per il tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti "e se del caso le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari" e di mostrare "una conoscenza di base dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento e comprende i principi fondamentali della gestione di portafoglio incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento".**

Nel recepire i dettami ESMA è molto probabile che la CONSOB riconosca la qualificazione idonea a chi supera la prova valutativa OCF, mentre l'esperienza adeguata è probabile che definisca un periodo di tirocinio di sei mesi, il minimo richiesto dall'ESMA.

Per svolgere l'attività di consulenza, quindi, non sarà più sufficiente superare l'esame OCF, ma il neo consulente dovrà essere affiancato per un certo lasso temporale da un "TUTOR".

Le linee guida ESMA prevedono anche una **"Formazione ricorrente"** e specificano che deve essere differenziata tra chi da informazioni (quindi chi colloca) e chi fa consulenza finanziaria, lasciando intendere che questi ultimi dovranno avere una preparazione più approfondita.

La CONSOB può percorrere diverse strade. Una prima via potrebbe essere che la responsabilità della formazione che viene erogata ai consulenti Finanziari rimanga in capo all'intermediario e la verifica in capo alla CONSOB. Un'altra strada potrebbe essere che la formazione, con un sistema di crediti formativi, debba essere verificata in capo al singolo consulente e questo diventerebbe compito dell'OCF.

Gli enti di formazione di ABI, ASSORETI, EFPA ed altre scuole sono pronte a cavalcare l'onda. Sarà richiesta una certificazione o soltanto un attestato di partecipazione?⁴

Michele Schiavone
Consulente Finanziario
Segretario RSA Banca Popolare di Sondrio

IL REGOLAMENTO CONSOB SUL NUOVO ARBITRO

³ OCF: "Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari"

⁴ Gina Rosamari Simoncini: "La certificazione delle competenze: definizione e inquadramento giuridico". Working Paper n. 4/2016 ADAPT.

PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Publicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016** la **Delibera Consob del 4 maggio 2016 n. 19602** di istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

La competenza dell'Arbitro riguarderà le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono altresì esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei suddetti obblighi che non hanno natura patrimoniale.

LA CASA DELLA CONSULENZA: IL NUOVO ALBO

ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI IN TRE SEZIONI

1. CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE
—————> I PROMOTORI FINANZIARI SONO ISCRITTI DI DIRITTO
2. CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI (fee-only ex art. 18 bis del TUF)
3. SOCIETÀ' DI CONSULENZA FINANZIARIA (ex art. 18 ter del TUF)

GLI AGENTI ASSICURATIVI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DEL RUI POTRANNO ACCEDERE CON PROVA VALUTATIVA FACILITATA NELLA SEZIONE DEI CONSULENTI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE (parità di regole di onorabilità, professionalità e condotta)